



### Osservatorio Vendite ANGAISA

Settembre 2024/settembre 2023	-7,79%
Primi 9 mesi 2024/primi 9 mesi 2023	-4,97%
Periodo 10.23/09.24 (12 mesi) rispetto a periodo 10.22/09.23	-3,94%

### L'appunto

Il ddl della nuova legge di bilancio non prende in considerazione premialità diverse per le tecnologie che possono favorire il processo di decarbonizzazione degli edifici. Questo rischia di penalizzare le soluzioni più promettenti, come le pompe di calore, che richiedono un investimento iniziale elevato e quindi necessitano di una maggiore 'spinta'. È una scelta che non solo vanifica gli investimenti di interi comparti industriali, ma è anche in netta controtendenza rispetto agli indirizzi dei principali Paesi europei e della stessa Unione Europea, che ci chiede di accelerare verso le rinnovabili... In sostanza, ci lascia stupiti l'attuale disegno di legge, che sembra essere in aperto contrasto con gli obiettivi della Direttiva EPBD.

**Maurizio Marchesini**  
Presidente Assoclisma



Associazione Nazionale Commercianti  
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione  
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8  
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622  
[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) | [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

## Tavolo filiera impiantistica dell'edilizia Sottoscritta la lettera di intenti

Le associazioni di categoria della filiera dell'impiantistica si uniscono per rinforzare un messaggio di fondamentale importanza: il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione passa soprattutto dall'efficientamento energetico degli edifici. La lettera di intenti sottoscritta il 24 ottobre da ANGAISA, le



associazioni federate ANIMA Confindustria Aqua Italia, Assoclisma, Assotermica e AVR, Assocamini e Unicalor di APPLiA Italia, ASSISTAL e Assobagno di FederlegnoArredo rinnova l'impegno delle associazioni di categoria, rinforzando un messaggio rivolto a utenti finali, installatori, industria e istituzioni. A sua volta, AiCARR (associazione culturale che promuove cultura e tecnica per il benessere sostenibile) ha confermato il suo pieno supporto ai principali obiettivi perseguiti, confermando la massima disponibilità a collaborare con le associazioni firmatarie della lettera di intenti per il raggiungimento degli obiettivi dal punto di vista tecnico.

La lettera si articola in sette punti che definiscono gli obiettivi da raggiungere:

1. Promozione della sostenibilità ambientale
2. Decarbonizzazione e utilizzo delle fonti rinnovabili
3. Misure e incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici
4. Stabilità normativa
5. Tariffe energetiche
6. Gestione e tutela delle risorse idriche e sostenibilità ambientale
7. Formazione e aggiornamento professionale.

In sintesi, le associazioni si impegnano a perseguire obiettivi comuni in ambito di sostenibilità, efficienza energetica e gestione degli impianti. Obiettivo da raggiungere

tramite la promozione di buone pratiche nei settori edilizio e impiantistico, riducendo le emissioni di CO2 e promuovendo l'uso di energie rinnovabili. In particolare, si propone di incentivare la riqualificazione energetica degli edifici attraverso misure finanziarie a sostegno degli interventi. Le associazioni sottolineano inoltre l'importanza di un quadro normativo chiaro e stabile per favorire lo sviluppo del mercato edilizio e impiantistico, sottolineando anche la necessità di garantire tariffe energetiche accessibili a tutti, in particolare a famiglie a basso reddito. I settori rappresentati dalle associazioni firmatarie si impegnano, quindi, a sviluppare azioni volte a ridurre i consumi idrici, sostenendo la diffusione di informazioni e prodotti idonei al risparmio idrico domestico e promuovendo il recupero e il riutilizzo delle acque reflue e meteoriche. A tale proposito, si propone di introdurre nuovi incentivi per favorire l'uso dell'acqua di rubinetto e quindi il consumo di acqua potabile, oltre a misure per la riduzione delle perdite in rete che oggi ammontano a circa il 40% dell'acqua distribuita. Anche la formazione continua e l'aggiornamento professionale vengono sottolineati come elementi essenziali per sostenere i processi di transizione verde e digitale, tenendo conto delle potenzialità dell'Intelligenza Artificiale nelle aziende.

*segue a pag.2*

continua da pag.1

In questa fase risulta cruciale il ruolo delle associazioni di categoria nel monitoraggio delle modalità di attuazione del Piano Transizione 5.0, per mettere a disposizione delle aziende informazioni utili per accedere agli incentivi legati anche alla formazione del personale.

La firma della lettera di intenti vede quindi le associazioni porsi in prima linea con uno scopo chiaro e definito: collaborare coesi e in maniera costruttiva con il Governo e la Pubblica Amministrazione, presentando posizioni comuni che potranno in futuro essere declinate anche attraverso un "position paper" condiviso, ovvero attraverso la partecipazione attiva a consultazioni e tavoli tecnici promossi dal Governo. L'obiettivo primario resta quello di promuovere proposte relative a leggi, provvedimenti attuativi e/o misure

di incentivazione per tutti i nuclei familiari, soprattutto quelli a basso reddito, con particolare attenzione alla predisposizione della prossima legge di bilancio.

Proprio con riferimento alla prima stesura della nuova manovra finanziaria, di cui sono stati anticipati i contenuti nei giorni scorsi, il Presidente ANGAISA Maurizio Lo Re ha commentato:

*"Il disegno di legge di bilancio approvato nei giorni scorsi non ci soddisfa. Come altre organizzazioni di filiera avevamo auspicato una maggior attenzione, da parte nel Governo, nei confronti dell'edilizia e delle principali filiere collegate, un comparto che negli ultimi anni ha dato un contributo importante al sostegno dell'economia nazionale. Purtroppo, si è invece deciso di dare una ulteriore sforbiciata ai bonus edilizi, abbassando aliquote e tetti di spesa. In as-*

*senza di modifiche, dal 1° gennaio 2025 l'aliquota delle detrazioni legate a bonus casa e ecobonus sarà uniformata al 50% per le prime case, mentre per le seconde case ci si dovrà accontentare del 36%. Questo significa depotenziare fortemente gli incentivi che avevano fatto da volano all'intero settore, promuovendo efficientamento energetico e sostenibilità. Ora c'è il rischio concreto che i bonus perdano progressivamente efficacia, anche perché non più sostenuti dai meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito. Ci auguriamo che le nostre sollecitazioni non rimangano inascoltate. È necessario introdurre subito i necessari correttivi per salvaguardare il futuro delle aziende che operano nel nostro settore e predisporre un vero e proprio piano strategico, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva Case Green".*

## Diritto & Impresa

### **Commercio. Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.**

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di settembre 2024, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale settembre 2023 – settembre 2024 è pari a 0,6 (75% = 0,450).

La variazione biennale settembre 2022 – settembre 2024 è pari a 5,7 (75% = 4,275).

### **Commercio. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti.**

A partire dal 13 dicembre 2024 troverà applicazione il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) che sostituisce la direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti (direttiva 2001/95/CE) e la direttiva sui prodotti che imitano i prodotti alimentari (direttiva 87/357/CEE) e modifica il regolamento sulla normazione europea (reg. 1025/2012) e la direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (direttiva 2020/1828).

#### Le novità del Regolamento (UE) 2023/988

Il Regolamento mantiene l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei consumatori e di rafforzare il progetto di un mercato unico senza confini, prevedendo al contempo diverse novità e una disciplina più dettagliata in merito agli obblighi dei

oggetti coinvolti. Principio fondamentale della disciplina è che l'operatore economico, inteso quale "fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato" ha l'obbligo di immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri (art.5).

Per "immissione sul mercato" si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; per "messa a disposizione sul mercato" si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (art.3 punti 6 e 7).

Ad esempio, i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l'offerta è destinata ai consumatori dell'Unione e, un'offerta di vendita, è da considerarsi destinata ai consumatori dell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri (art.4). In tal modo, ai fini della disciplina del Regolamento, vendite online ed offline vengono equiparate. I prodotti soggetti al Regolamento - immessi o messi a disposizione sul mercato - possono essere nuovi, usati, riparati o ricondizionati, e non devono essere coperti da altre normative specifiche in materia di sicurezza

dei prodotti dell'Unione. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza dell'Unione, il Regolamento si applica esclusivamente per i rischi e gli aspetti che non sono soggetti a tali requisiti (art.2). In merito alla procedura di valutazione della sicurezza dei prodotti, la disciplina non è cambiata in modo sostanziale, sebbene la nuova normativa sia ad oggi più dettagliata. La sicurezza dei prodotti, infatti, deve essere valutata prendendo in considerazione diversi aspetti tra cui (art.6):

- le caratteristiche del prodotto, quali progettazione, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
- l'effetto su altri prodotti;
- la presentazione del prodotto, l'etichettatura, le avvertenze e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza;
- le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto ecc..

Un prodotto si presume conforme all'obbligo generale di sicurezza se rispetta le norme europee – i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - o se in alternativa, in assenza di queste ultime, soddisfa i requisiti nazionali che non siano contrari al diritto europeo.

È bene sottolineare tuttavia, che la suddetta presunzione non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le misure necessarie qualora sia dimostrato che, nonostante tale presunzione, il prodotto è pericoloso (art.7).

Per maggiori informazioni vedi [la scheda](#)

[di approfondimento](#) di fonte Confcommercio.

### **Fisco. Split payment. Mancato pagamento del corrispettivo. Ammessa la nota di variazione fuori termine.**

Come noto, per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) l'IVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata all'Erario direttamente dal cessionario o committente (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972). In caso di applicazione dello split payment, il cedente o prestatore, che non ha incassato l'importo fatturato, può emettere una nota di variazione in diminuzione oltre il termine annuale previsto dalla norma (art. 26, co. 3, D.P.R. n. 633/1972), a condizione che il cessionario o committente non abbia optato per anticipare l'esigibilità dell'IVA al momento della ricezione della fattura o a quello della registrazione del documento. Nello split payment, infatti, l'esigibilità dell'Iva è collegata al pagamento del corrispettivo e nel caso in esame tale pagamento non è avvenuto. Pertanto, nella fattispecie in esame:

- il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione limitandosi poi ad annotarla in rettifica nel registro delle fatture emesse (art. 23, D.P.R. n. 633/1972), senza che si determini alcun effetto nella relativa liquidazione IVA;
- il cessionario o committente deve stornare contabilmente l'operazione, senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica IVA e sui versamenti da eseguire nell'ambito dell'attività istituzionale.

Vedi [Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 210 del 25 ottobre 2024](#).

### **Lavoro. Sicurezza sul lavoro. "Patente a crediti". Istanza on-line.**

Facendo seguito a quanto inviato con ns precedente comunicazione (vedi ANGAISA Normative del 27.09.2024 e ANGAISA Informa del 1° ottobre), si ricorda che è disponibile sul Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il "Servizio per l'istanza della Patente a Crediti". Di seguito il link: <https://servizi.ispettorato.gov.it/>.

La possibilità di autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una PEC è stata prevista in ragione dell'opportunità di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti. Tuttavia, la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente, essendo necessario, a tal fine, formalizzare l'istanza tramite il Servizio online di cui sopra. Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusi-

vamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.

### **Previdenza. INPS. Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.**

L'INPS, con la [circolare n. 92/2024](#), ha comunicato la variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR).

A decorrere dal 23 ottobre 2024, quindi, il nuovo tasso è pari al 3,40% incidendo, così, sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, nonché sulle sanzioni civili.

#### Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dalla medesima data, anche l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 9,40% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,40%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.

#### Sanzioni civili

La riduzione del tasso di interesse comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come di seguito riportato. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all'8,90% in ragione d'anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti). Al fine di favorire l'adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall'art. 30, comma 1, lettera a) del DL n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso. Nel caso in cui il contribuente effettuasse il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in un'u-

nica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,40% in ragione d'anno. Nelle ipotesi di evasione di cui alla lettera b), comma 8 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. L'art. 30, comma 1, lettera b) del DL n. 19/2024, invece, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dalle ipotesi di evasione di cui all'art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 288/2000, nel modo seguente:

- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell'omissione pari all'8,90% in ragione d'anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in un'unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia effettuato in un'unica soluzione entro un termine superiore a 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,90% in ragione d'anno (tasso del 3,40% maggiorato di 7,5 punti).

#### Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

A seguito delle modifiche sul tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), i nuovi tassi saranno:

- dal 23 ottobre 2024, nell'ipotesi di cui all'art. 116, comma 8, lettera a), legge n. 288/2000, si applica il tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali pari al 3,40%;
- nel medesimo periodo, nei casi previsti dalla lettera b) del medesimo comma, si applica il tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di due punti (3,40% + 2%).

### **Privacy. Garante per la protezione dei dati personali. Vietato effettuare backup delle email del dipendente durante il rapporto di lavoro.**

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella [Newsletter n. 528 del 22 ottobre 2024](#), informa che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati

continua da pag.3

personali, oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo del lavoratore. Il Garante, intervenuto a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la società nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla e-mail e al gestionale aziendale. Le informazioni raccolte erano poi state utilizzate dalla società in un contenzioso.

L'Autorità ha appurato inoltre l'inidoneità e la carenza dell'informativa resa ai lavoratori. Il documento prevedeva infatti la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuità dell'attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza citare, tra l'altro, l'effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione. Inoltre, il Garante ha affermato che la sistematica conservazione delle e-mail, effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto),

e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Tale conservazione, infatti, risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell'attività aziendale.

Ciò, inoltre, aveva consentito alla Società di ricostruire, minuziosamente, l'attività del collaboratore, incorrendo così in una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori.

## Partner

### Accordo-quadro ANGAISA/MATICAD.



#### **Virtuo e DomuS3D: La Rivoluzione della Realtà Virtuale negli Showroom**

*Virtuo è l'innovativa applicazione per presentare progetti realizzati con DomuS3D sfruttando le più avanzate tecnologie di realtà virtuale per un'esperienza immersiva senza precedenti.*

Da oltre trent'anni Maticad offre soluzioni avanzate per produttori, distributori e progettisti. Il suo software di punta, DomuS3D, supporta la progettazione negli showroom, creando per il cliente una presentazione dettagliata del progetto con anteprime realistiche dell'ambiente finale. Oggi viene introdotto Virtuo, un modulo aggiuntivo integrato in DomuS3D 2024, frutto della stretta collaborazione tra Tesy Software e Maticad. Virtuo, sviluppato da Tesy, è stato integrato in DomuS3D grazie alla sinergia tra le due aziende. Infatti, Maticad, dal 2022 fa parte di Tesy Group. Virtuo, consente al cliente di immergersi in un'anteprima virtuale del progetto tramite visore VR o direttamente sul PC, offrendo un assaggio realistico del futuro spazio arredato.

#### Esperienza ad Alto Impatto Emotivo

L'ultima versione di DomuS3D permette di esportare su Virtuo qualsiasi progetto per viverlo e condividerlo in un'esperienza

virtuale immersiva, accessibile su diversi dispositivi, in modo da offrire al progettista molteplici strumenti per coinvolgere il cliente. Virtuo non solo consente di visualizzare gli ambienti, ma anche di creare video immersivi che mostrano i dettagli realistici degli spazi progettati, aumentando così il coinvolgimento e le potenzialità di personalizzazione.

#### Immersione Totale e Innovazione Tecnologica

Virtuo introduce molte funzionalità all'avanguardia: la funzionalità Smart Reflex permette di scattare fotografie di alta qualità, ottenendo immagini iperrealistiche del progetto. È possibile, inoltre, creare panoramiche a 360°, perfette per condivisioni sui social o con il cliente. Il motore grafico avanzato di Virtuo garantisce una navigazione in alta risoluzione, mentre la funzione Fast Reality accelera l'elaborazione dei progetti. Tra le altre funzionalità distintive ci sono l'opzione giorno/notte, la possibilità di cambiare le finiture delle pareti e l'uso di sfondi dinamici e luci interattive.

#### Coinvolgimento e Fidelizzazione del Cliente

Virtuo arricchisce l'ecosistema dei prodotti Maticad, insieme a software come RealityRemod, TilePlanner e MobilPlanner, che supportano i professionisti della ceramica, dell'idrotermosanitario e del design d'interni nel loro percorso di digitalizzazione. Virtuo è un potente strumento di marketing che coinvolge emotivamente il cliente, offrendogli un'esperienza virtuale immersiva della sua futura casa.

Virtuo rappresenta quindi una svolta per chi desidera portare l'innovazione digitale all'interno del proprio showroom, coinvolgendo i clienti in un'esperienza di progettazione avanzata e interattiva.

### Accordo quadro ANGAISA/ECOPOLIETILENE



È stato rinnovato l'accordo quadro tra ANGAISA e ECOPOLIETILENE, consorzio avente personalità giuridica e operante senza scopo di lucro sul territorio nazionale, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, grazie al quale i distributori e i produttori associati potranno avvalersi di condizioni agevolate per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. A tale proposito, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo n. 152/2006, tanto i produttori o importatori, quanto i distributori di beni in polietilene sono tenuti ad aderire a un consorzio o "sistema alternativo", aventi caratteristiche analoghe a quelle di ECOPOLIETILENE, il cui Statuto è stato formalmente approvato dal Ministero dell'Ambiente nel giugno 2020. È inoltre previsto che i produttori/importatori presentino periodicamente al Consorzio o sistema alternativo al quale hanno aderito, una dichiarazione relativa ai quantitativi di beni in polietilene immessi nel mercato nazionale, sulla cui base verrà determinato il contributo ambientale da corrispondere.

Le schede di presentazione delle convenzioni ANGAISA sono disponibili all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci/ Convenzioni).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)).